

32146-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Orlando Villoni - Presidente -  
Emilia Anna Giordano  
Gaetano De Amicis  
Riccardo Amoroso - Relatore -  
Martino Rosati

Sent. n. sez. 1229/2020  
CC-24/09/2020  
R.G.N. 14725/2020

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

(omissis), nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 07/05/2020 del Tribunale di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi,  
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito l'avv. (omissis), in sostituzione dell'avv. (omissis),  
difensore di (omissis), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 21/04/2020 dal GIP presso il medesimo Tribunale con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, d.P.R. 309/90, per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo marijuana, il giorno (omissis).

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, (omissis) chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale:

a) che l'indagato non è stato visto consegnare droga ai presunti acquirenti, né gli agenti hanno controllato gli stessi onde poter confermare la cessione della sostanza stupefacente;

b) non vi è stato sequestro di droga nei confronti degli acquirenti;

d) che il taglio della banconota da 50 euro non è conciliabile con lo spaccio di sostanza stupefacente e che la giustificazione addotta dal tribunale circa la possibilità che vi sia stata la consegna di un resto non è dimostrata.

3. Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della carente valutazione delle sue condizioni di salute, affetto da una grave patologia (morbo di crohn, come da documentazione medica in atti), che avevano giustificato l'applicazione della detenzione domiciliare da parte del Tribunale di Sorveglianza per l'incompatibilità con il carcere, e per l'assenza di motivazione sui rischi connessi al covid-19 e sulla possibilità di applicare gli arresti domiciliari nell'abitazione della propria madre sita in comune diverso da quello dei fatti per cui si procede .

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare inammissibile a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, perché diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell'ordinanza impugnata.

Nell'ordinanza impugnata viene fornita una spiegazione assolutamente coerente e logica delle risultanze istruttorie costituite dall'esito dell'operazione di appostamento e controllo della P.G. che ha permesso di verificare le consegne di sostanza stupefacente da parte del ricorrente ad alcuni acquirenti (f<sup>(omissis)</sup>; (omissis) (omissis)), con il rinvenimento della sostanza, in un caso ancora indosso all'acquirente e nell'altro caso a terra dopo che l'acquirente se ne era disfatto alla vista degli agenti.

Le ulteriori emergenze del rinvenimento nel vano contatori condominiale di altro quantitativo (di cui l'indagato si è attribuito la disponibilità) e nell'abitazione del ricorrente, rendono poi del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui il

Tribunale ha riconosciuto la valenza gravemente indiziaria del rinvenimento della banconota da 50 euro, e giustificano anche il giudizio di inattendibilità espresso nei confronti di (omissis) .

Tutte valutazioni che non contengano illogicità, ma che appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite.

Ed infatti, è stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

2. Analoghe considerazioni devono farsi con riguardo ai motivi relativi alle esigenze cautelari.

La circostanza che l'indagato abbia continuato a spacciare anche se sottoposto al regime degli arresti domiciliari non è stata contestata dal ricorrente che con argomenti inconferenti ha censurato le valutazioni del Tribunale, senza neppure spiegare per quali ragioni sarebbe stato giusto valorizzare gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa, che si assume essere stati illogicamente ritenuti recessivi.

Manifestamente prive di fondamento sono, infine, le censure sulle ragioni dell'esclusione di una incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con il regime carcerario, correttamente motivata sulla base dell'assenza di elementi indicativi della impossibilità di cure nella struttura penitenziaria della patologia da cui è affetto, oltre che per l'assoluta genericità delle altre considerazioni fatte in riferimento ai pericoli correlati alla pandemia dovuta al Covid-19.

Giova poi ricordare che la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., in tema di accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'indagato attiene esclusivamente alla procedura della revoca o sostituzione della misura cautelare disciplinata dall'art. 299 medesimo e non è estensibile, in via analogica, al procedimento di riesame di una misura cautelare di cui all'art. 309 cod. proc. pen.

Ciò perché le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 cod. proc. pen., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. (sez. 6, n. 1613 del 30/09/2002, Capogna, Rv. 223231).



3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

**P.Q.M.**


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 24 settembre 2020

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Orlando Villoni

